

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO della CENTRALE UNICA di COMMITTENZA “VALLE DEL SABATO”

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- a. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per il funzionamento e l'organizzazione dell'*Ufficio comune* operante come **Centrale Unica di Committenza** (di seguito denominata CUC) istituito dai Comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Atripalda, Manocalzati e Tufo, stipulati ai sensi dell'art. 33 – comma 3 bis – del decreto legislativo n° 163/2006, poi abrogato e sostituito dall'art. 37, 4° comma lettera b, del decreto legislativo n° 50/2016 e ss. mm. ii. (di seguito denominato *Codice dei Contratti pubblici*), in combinato con l'art. 30 del decreto legislativo n° 267/2000 e ss. mm. ii..
- b. La CUC cura, per conto e nell'interesse dei Comuni associati, la gestione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, fornendo un'attività di centralizzazione e/o di aggregazione degli acquisti entro l'ambito operativo conferito con il presente regolamento ed in applicazione delle disposizioni del Codice, nonché delle linee guida emanate dall'ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attuativi del Codice dei contratti pubblici.
- c. Nell'espletamento delle funzioni attinenti la sua attività, la CUC opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La CUC inoltre cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di celerità delle procedure, ottimizzazione delle risorse, garanzia di trasparenza.
- d. **Il presente Regolamento non si applica:**
 - al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del d. lgs n° 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Comuni disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - alle procedure di erogazione di contributi, o di altri benefici economici, poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge 242/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazione di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n° 34/E del 21.11.2013;
 - alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture effettuate da aziende speciali (intese come soggetti costituiti ai sensi dell'art. 144 del d. lgs n° 267/2000), organizzazioni consortili (intese come soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del citato d. lgs n° 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e, del Codice dei contratti e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D. P. R. n° 380/2001, e ss. mm. ii., in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - agli affidamenti diretti ed alle procedure di importo <40.000 per servizi e forniture, ed <150.000 per lavori. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente paragrafo, gli enti potranno utilizzare la piattaforma elettronica a disposizione della CUC o gli strumenti resi disponibili dal MEPA, nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - gli affidamenti di lavori, forniture e servizi con procedimenti di somma urgenza e di protezione civile con le procedure di cui all'art. 163 del Codice dei contratti e dell'art. 191, 3° comma, del d. lgs 267/2000 e ss. mm. ii..

ART. 2 – Enti partecipanti, sede e natura giuridica

- a. A norma dell'art. 1, 4° comma della convenzione istitutiva, la CUC è aperta all'adesione di Comuni non facenti parte, previa accettazione a maggioranza degli aventi diritto al voto (Sindaci dei Comuni già associati), e approvazione del testo integrale della convenzione, senza modifiche o condizioni, da parte del Comune interessato.
- b. L'adesione alla CUC decorre dalla data di esecutività del Provvedimento di approvazione della convenzione e la sua durata è pari a quella residua della convenzione stessa.

- c. La sede operativa dell'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza è posta presso la sede municipale del Comune di Aiello del Sabato, in via S. Mancini n° 30, in quanto Comune capofila.
- d. La CUC è priva di autonoma personalità giuridica ma si configura dotata di autonomia operativa e funzionale nel rispetto della convenzione istitutiva della stessa e come meglio specificato nei successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 3 – Funzioni, attività e servizi

- a. Nel perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e nello svolgimento dei compiti di cui ai commi seguenti la CUC svolge le proprie attività al fine di garantire o promuovere il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - creazione di una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure di appalto;
 - ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
 - ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale del Servizio;
 - perseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa, semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, maggiore trasparenza e concorrenza nelle procedure di gara;

ART. 4 – Funzioni e attività di competenza degli Enti convenzionati

Gli Enti aderenti al servizio della CUC svolgono le funzioni e adottano gli atti che non siano specificamente attribuiti alla CUC dal presente regolamento nonché dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e, in particolare:

Fase propedeutica alle procedure di affidamento

Fase di svolgimento della procedura di affidamento

Stipula del Contratto

ART. 5 – Organizzazione e funzionamento della Centrale di committenza

La struttura organizzativa dell'*ufficio comune* operante come *Centrale Unica di Committenza* si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Aiello del Sabato in quanto Comune Capofila.

In funzione dei principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa, l'*ufficio comune* della CUC è costituito da personale in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali in particolare: attività di assistenza al Responsabile del Procedimento – attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione – attività quali esperti nell'ambito delle commissioni giudicatrici nominate nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione come, ad esempio, quelle di verbalizzazione). Si avvale, inoltre, della collaborazione tecnica dei RUP dei Comuni associati nominati per le singole procedure di acquisto.

A tal fine, il personale in servizio alla C. U. C. è abilitato ad accreditarsi sulle piattaforme per effettuare accertamenti e/o verifiche.

L'orario di lavoro dell'addetto alla CUC sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque in funzione degli orari dei Comuni associati di provenienza, i quali, al fine di consentire l'operatività dei soggetti individuati nell'ambito dell'attività della struttura organizzativa operante come CUC, anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti; ai fini della sicurezza sul lavoro, pertanto, resta responsabile l'Ente di appartenenza.

La gestione della CUC è affidata ad un Responsabile nominato dalla Conferenza dei Sindaci tra il personale di ruolo in servizio presso gli Enti aderenti.

Al Responsabile della CUC, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, spettano i seguenti compiti:

- attuare la programmazione affidata dagli Enti;

- svolgere funzioni di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
- sovrintendere le attività cui è preposto;
- nominare la commissione di gara;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni attribuite all'ufficio;
- ogni altra attività collegata all'efficace svolgimento della funzione convenzionata.

Partecipano alle attività della CUC per le sole procedure di gara che li riguardino i dipendenti di ogni Comune con l'incarico di RUP, responsabili delle rispettive aree organizzative di competenza in testa ai quali, secondo la convenzione istitutiva.

Il ruolo di Presidente del seggio è attribuito al RUP.

In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della CUC svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza in base alla convenzione istitutiva della CUC ed al presente regolamento e, in particolare, svolge le seguenti attività:

L'Ufficio comune della CUC dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo di tipo cartaceo o informatico su apposita piattaforma.

La CUC si attiva su richiesta da parte dei Comuni interessati con allegata determinazione a contrarre corredata della documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la predisposizione degli atti e adempimenti di propria competenza. Ricevuta la documentazione completa e regolare, e compatibilmente con la predisposizione di altre gare già calendarizzate secondo l'ordine cronologico di arrivo, la CUC predispone gli adempimenti di competenza per l'avvio del procedimento di gara in maniera tale da garantire la conclusione della procedura di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Il bando di gara dovrà essere pubblicato contestualmente all'Albo Pretorio del Comune ove devono essere eseguiti i lavori, servizi o forniture e su quello del Comune individuato come capofila in quanto sede dell'*ufficio comune* della Centrale di committenza, sul sito informatico della CUC, nonché sulle gazzette e sui siti informatici preposti nei casi previsti dalla normativa vigente.

La CUC consegna al Comune convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 6 – Conclusione delle procedure di gara – Comunicazioni e rapporti giuridici

Completata la procedura in tutte le sue fasi sino alla *proposta di aggiudicazione* la CUC rimette all'Ente interessato i verbali di aggiudicazione e il fascicolo relativo alla singola procedura ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto.

In caso di mancata aggiudicazione per un qualsiasi motivo, la CUC ne dà tempestiva comunicazione all'Ente di riferimento per i provvedimenti conseguenti.

Le comunicazioni tra la CUC e il singolo Ente avvengono tramite posta certificata ovvero posta elettronica.

Tra l'adozione della determinazione a contrarre e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento anche con atti di autotutela, la CUC collabora con il Comune interessato nella gestione di un eventuale contenzioso con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Dopo la stipula del contratto tutti i rapporti giuridici tra stazione appaltante ed appaltatore sono di competenza esclusiva del primo, rimanendo la CUC completamente estranea.

I singoli Comuni associati si impegnano a segnalare alla CUC qualunque tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara.

ART. 7 – Rapporti finanziari

I costi per la gestione associata dell'ufficio comune operante come CUC sono a carico dei rispettivi Comuni aderenti e, a norma dell'art. 7 della convenzione istitutiva e nell'Allegato A) al presente Regolamento.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il personale dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza contabilizza le quote dovute dai singoli Enti associati al Comune capofila.

La richiesta di pagamento delle quote come determinate è inoltrata via p.e.c. all'indirizzo istituzionale dell'Ente.

I costi di cui sopra non comprendono le spese imputabili a ciascuna singola procedura d'acquisto, quali: contributo ANAC – spese di pubblicazione su quotidiani, GURI, GUCE, BURC e ogni altra forma di pubblicità prevista dal *Codice dei contratti* – spese per eventuali membri esterni nelle commissioni di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – spese per affidamento di consulenze a soggetti esterni – incarichi professionali, etc., e ogni altra spesa che non abbia stretta attinenza con le funzioni di competenza della CUC; dette spese spettano per intero all'Ente nel cui interesse vengono disposte le procedure d'acquisto.

ART. 8 – Risorse strumentali

1. Il Comune capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali e le attrezzature attualmente disponibili ed in uso, necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

ART. 9 - Recesso dalla convenzione

1. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla convenzione sottoscritta in data, deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla stessa convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
2. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 1, i restanti Comuni associati possono sciogliere la convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture.
3. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in base a quanto previsto dall'art. 37 comma 4, lett. a) del Codice.

Art. 10 - Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciogliono la convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini regolati dalla convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - e) nel caso previsto dal precedente art. 9, comma 2.
2. Allo scioglimento della convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 11 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito

all'esecuzione della convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione.